



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche  
Servizio Viabilità e Traffico**

***ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 486 del 08/07/2025***

**Oggetto:** Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione per il 20 luglio 2025 per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica denominata “S. Anna”.

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso che:**

- con nota prot. PG/2025/591926 del 01/07/25, il Servizio Promozione Attività Sportive ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi il giorno 20/06/26, finalizzata alla definizione di tempi e modalità della manifestazione podistica denominata “S. Anna”;
- durante la seduta del 08/07/25 della “Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni”, è intervenuto il rappresentante dell’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, facendo mettere agli atti un ulteriore verbale, integrativo del precedente, relativo ad una successiva riunione del 07/07/25, nel corso della quale sono stati definiti ulteriori dettagli relativi alla pianificazione operativa dell’evento e, in particolare, sono stati precisati, in via definitiva, la durata (75 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 09.15) e il percorso dell’evento stesso, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
- l’Unità Operativa Stella di Polizia Locale, durante la sopra citata riunione del 08/07/25, ha chiesto l’istituzione, mediante ordinanza, del divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti alla manifestazione podistica denominata “S. Anna”;

**Visto** che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 08/07/2025 dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni”.

**Attestato che :**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Letti:**

- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e 267/2000 e successive integrazioni;

**ORDINA**

**A) ISTITUIRE**, dalle ore 08,00 alle ore 09.15 del 20 luglio 2025, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti alla manifestazione podistica denominata “S. Anna”

(Partenza) Via Lieti (altezza ingresso della sede della Municipalità 3) – via Bosco di Capodimonte – (*Transito attraverso il Real Bosco di Capodimonte, con ingresso dal varco “Porta Piccola”*) – via S. Maria ai Monti – via Ponti Rossi – via Lucio Amelio – via Lieti (con ingresso da “Villa Capriccio”) – (*arrivo in Villa Capriccio, con uscita dal cancello Via Verga*).

Ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l’Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l’orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l’orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

La relativa segnaletica provvisoria e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la manifestazione, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.<sup>vo</sup> 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

**Sottoscritta digitalmente da**

*Il Responsabile di Area*  
Ing. Edoardo Fusco

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*